



CODICE ETICO E PER L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA

Preambolo

L'Università degli Studi di Milano – d'ora innanzi "Università" – è una comunità di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico e amministrativo impegnata a costituire un elemento centrale e propulsivo della vita scientifica e culturale italiana e internazionale. Essa si ispira ai principi e ai valori riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli altri atti e convenzioni internazionali sui diritti umani, con particolare riferimento a quelli che trovano espressione nelle norme poste a tutela della conoscenza e del suo sviluppo, della ricerca, della formazione e della cultura, in quanto fondamenti essenziali della pacifica convivenza fra esseri umani.

L'Università assume il metodo critico nello svolgimento degli studi e delle ricerche ed è aperta al libero confronto con ogni altra istituzione scientifica italiana o straniera che si ispiri agli stessi principi e persegua le stesse finalità.

La ricerca scientifica costituisce un grande investimento sociale, il cui obiettivo fondamentale è contribuire all'incremento della conoscenza, della cultura, del progresso e del miglioramento delle condizioni di vita dell'intera società: il rispetto delle norme e dei principi etici e deontologici costituisce una garanzia della qualità della ricerca stessa e promuove la maggior diffusione possibile dei suoi risultati. L'Università si impegna pertanto a realizzare l'integrità nella ricerca: il rispetto e la piena attuazione dell'insieme dei principi e dei valori etici e deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda la condotta responsabile e diligente di chi progetta, svolge, finanzia e valuta la ricerca scientifica, nonché delle istituzioni che la promuovono e la realizzano.

I principi etici contenuti nel presente Codice, che si applicano a tutti i componenti dell'Università e in tutti gli ambiti della ricerca, costituiscono modelli di comportamento sostenuti dall'Università e condivisi dalla comunità scientifica internazionale. Tali principi devono intendersi come linee guida che non sostituiscono le più specifiche regole di comportamento e gli standard vigenti in singoli settori disciplinari, ma si propongono di ribadirli in modo sintetico e omogeneo, onde garantirne una migliore conoscenza e attuazione. In particolare, nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Codice si terrà conto dei più importanti documenti internazionali in tema di integrità della ricerca, della politica europea della *Responsible Research and Innovation* (RRI), della Carta europea dei ricercatori nonché di ogni convenzione o accordo sottoscritto in tale materia dall'Università.

L'accettazione dei principi del presente Codice impegna non solo a rispettarli, ma anche a promuoverli, a diffonderne la conoscenza e ad assumere la responsabilità della loro attuazione in relazione ai ruoli e alle esperienze di ognuno. Ispirandosi a questi principi, nell'esercizio delle proprie responsabilità e dei propri poteri, l'Università è impegnata a favorire le migliori condizioni di convivenza, lavoro e produttiva partecipazione alle proprie attività per tutti i suoi componenti.

Il presente Codice non pregiudica in nessun modo il rispetto dei diritti e della normativa vigente.

Titolo I **Principi e regole generali**

Art. 1

Libertà della ricerca e dell'insegnamento

1. L'Università tutela e promuove il diritto alla conoscenza, la libertà della ricerca e dell'insegnamento, nel rispetto dei diritti fondamentali, dello Statuto d'Ateneo e degli altri limiti previsti dal presente Codice.



Art. 2

Diritto all'eguale considerazione e rispetto

1. Tutti i componenti dell'Università hanno il diritto di essere trattati con rispetto e uguale considerazione, a non essere discriminati, né direttamente né indirettamente, in ragione di fattori quali il genere, la religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni di salute, l'età o l'orientamento sessuale.
2. L'Università promuove una politica di non discriminazione in ogni attività e settore di sua pertinenza e vigila sull'attuazione della stessa, ponendo in essere ogni misura a tal fine necessaria.
3. L'Università s'impegna ad abbattere le barriere che impediscono ai disabili l'accesso alle attività che in essa si svolgono.

Art. 3

Doveri generali dei componenti dell'Università

1. Tutti i componenti dell'Università hanno il dovere di cooperare a mantenerne alti il buon nome e il prestigio. Essi sono tenuti a rispettare i diritti altrui negli atti e nelle espressioni, a svolgere con rigore, dignità e decoro, i compiti inerenti al proprio ruolo e a osservare scrupolosamente tutte le norme che disciplinano l'attività universitaria, con speciale riguardo alla normativa nazionale anti-corrruzione nonché al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università.
2. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nonché la qualità dei servizi erogati dall'Università, tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti ad assicurare la più ampia collaborazione reciproca, nel rispetto dei ruoli affidati a ciascuno.

Art. 4

Valorizzazione delle competenze e riconoscimento del merito

1. L'Università degli Studi di Milano promuove la valorizzazione delle competenze e riconosce il merito, quale criterio essenziale di accrescimento personale e professionale.

Art. 5

Abuso di posizione

1. Costituiscono gravi violazioni dei doveri etici, in quanto lesive dei fondamenti della vita accademica e della dignità personale, tutte le forme di favoritismo, nepotismo o qualsiasi altro abuso, derivante dalla posizione di superiorità gerarchica ovvero dall'autorità del ruolo ricoperto. In particolare, è condannato ogni comportamento istituzionale indirizzato a concedere o promettere, direttamente o attraverso l'intervento di terze persone, vantaggi di qualsiasi genere, leciti o illeciti, in cambio di favori di qualsivoglia natura.

Art. 6

Collaborazione con enti esterni

1. L'Università collabora con ogni ente pubblico o privato per finalità legittime e condivise. Tale collaborazione si svolge nel rispetto dell'istituzione, dell'indipendenza degli appartenenti alla comunità universitaria, nonché della loro libertà da pressioni politiche e da interessi privati.



Art. 7

Incompatibilità e conflitti d'interesse

1. Qualsiasi componente o collaboratore dell'Università che si trovi in una situazione di incompatibilità in base alle norme vigenti o di conflitto di interessi di qualunque natura, anche se potenziale o riferibile a terze persone fisiche o giuridiche con cui si trovi in collegamento, ha l'obbligo di astenersi da qualunque attività o dal prendere o partecipare all'adozione di qualsiasi decisione nonché di dare tempestiva notizia della situazione in cui versa, con trasparenza e completezza, al responsabile apicale della struttura cui appartiene o presso la quale presta, anche occasionalmente, la propria attività, e di attenersi alle decisioni conseguenti. Se la situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi riguarda il Rettore, deve essere investito della decisione il Decano dell'Università.

Art. 8

Uso del nome e logo dell'Università

1. Tutti i componenti dell'Università sono tenuti a non recare danno alla reputazione dell'istituzione, fatto salvo il legittimo esercizio del diritto di critica costituzionalmente garantito.

2. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a indicare il nome dell'Università e del proprio dipartimento di afferenza nelle pubblicazioni scientifiche, nazionali ed internazionali, nella presentazione di progetti di ricerca, in occasione della partecipazione a convegni, seminari, presentazioni di volumi scientifici o altre iniziative volte alla diffusione dei risultati della ricerca, nonché in relazione allo svolgimento di incarichi esterni.

3. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a impiegare il logo dell'Università in modo conforme a quanto disposto dal Regolamento generale d'Ateneo.

4. A nessun componente della comunità universitaria è permesso spendere il nome o la reputazione dell'Università per finalità estranee a quelle istituzionali, in modo da suggerire un coinvolgimento della stessa.

5. Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, inclusi i *social media*, i componenti dell'Università si impegnano a non recare danno al prestigio e all'immagine dell'Università e a rispettare la riservatezza delle persone, salvo il legittimo esercizio della libera manifestazione del pensiero e della libertà di critica.

Art. 9

Uso delle risorse dell'Università e sostenibilità ambientale

1. Nel rispetto dei principi di rigore, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, tutti i componenti della comunità universitaria devono usare le risorse e le strutture dell'Università in maniera responsabile, diligente e trasparente, allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti.

2. A nessun componente è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione dei competenti organi universitari, concedere o consentire a persone o enti esterni l'utilizzo di attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università o servirsene per fini privati.

3. Gli appartenenti alla comunità universitaria s'impegnano ad assicurare la massima sostenibilità ambientale e la compatibilità delle attività universitarie con le esigenze di salvaguardia dei beni e delle risorse pubbliche.



Art. 10 *Doveri dell'Università*

1. L'Università pone in essere misure adeguate ad attuare i principi sanciti nel presente Codice e a predisporre le condizioni e i mezzi necessari affinché i suoi componenti possano adempiere ai doveri ivi stabiliti. Inoltre l'Università si impegna a prevenire e sanzionare ogni forma di violazione di tali doveri, nonché a fornire alle persone offese assistenza e protezione.

Titolo II **Attività didattica**

Art. 11 *Principi fondamentali dell'attività didattica*

1. L'attività didattica è diritto e dovere di ogni docente, del quale deve riflettere l'esperienza intellettuale e di ricerca. L'attività didattica deve ispirarsi al principio di libertà e autonomia dell'insegnamento, nel rispetto dei limiti posti dallo Statuto d'Ateneo.

Art. 12 *Diritti e doveri dei docenti*

1. I docenti hanno diritto di usufruire di spazi, strutture e strumenti idonei al miglior svolgimento della loro attività e ad essere coadiuvati e supportati dal personale tecnico e amministrativo, nei limiti delle proprie mansioni.

2. L'attività didattica deve essere svolta personalmente con diligenza, assiduità, puntualità e regolarità, ed essere improntata a imparzialità, rigore, chiarezza e rispetto degli studenti, dei loro diritti e della loro cultura.

3. L'aggiornamento continuo è dovere di ogni docente.

4. È dovere dei docenti prestare attenzione alle esigenze degli studenti, rispondere alle loro domande e raccogliere le loro sollecitazioni.

5. La valutazione della preparazione degli studenti deve essere effettuata dai docenti, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché secondo procedure prestabilite e rese note pubblicamente in tempi compatibili con le esigenze di preparazione e organizzazione degli studi.

Art. 13 *Diritti e doveri degli studenti*

1. È diritto degli studenti disporre dei migliori strumenti e dei materiali didattici più idonei per la loro formazione in relazione alle risorse disponibili.

2. Gli studenti hanno diritto a essere valutati in modo equo e imparziale sia in occasione dei singoli esami sia in sede di prova di laurea.

3. È diritto degli studenti essere ricevuti dai propri docenti, essere seguiti nella elaborazione di prove finali, tesi di laurea e tesi dottorali. È altresì loro diritto far presenti le loro specifiche esigenze, porre domande e sollecitazioni, e avanzare eventuali critiche.



4. È dovere degli studenti rispettare l'istituzione universitaria, il personale docente e tecnico e amministrativo, portarsi reciproco rispetto, nonché avere la massima cura degli ambienti, delle infrastrutture, del materiale librario e delle strumentazioni tecnologiche e scientifiche a loro disposizione.
5. È altresì dovere degli studenti partecipare alle attività formative, rispettare rigorosamente le norme che disciplinano le lezioni, la cooperazione alla ricerca, lo svolgimento degli esami e la proprietà intellettuale, nonché impegnarsi ad osservare la massima regolarità possibile nel percorso degli studi.
6. Gli studenti hanno il dovere di non registrare in audio o in video le lezioni o i laboratori dei docenti, salvo loro permesso esplicito. Gli studenti hanno il dovere di non diffondere in nessun modo le registrazioni permesse, salvo consenso scritto dei docenti e degli altri soggetti in esse coinvolti.
7. L'Università riconosce e tutela i principi espressi nello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari del MIUR.

Titolo III Ricerca scientifica

Capo I *Principi generali*

Art. 14 *Principi fondamentali della ricerca scientifica*

1. L'attività di ricerca è diritto e dovere di ogni docente.
2. La ricerca scientifica universitaria è libera e si può realizzare singolarmente o in gruppo. In tutti i suoi ambiti e in tutte le sue fasi di realizzazione essa deve ispirarsi ai principi del rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte, della responsabilità, della correttezza, della diligenza e della trasparenza.
3. Inoltre, la ricerca deve perseguire l'obiettivo di aumentare le conoscenze, a vantaggio della società e senza recare nocimento, e deve svilupparsi in modo coerente con tale finalità.
4. Devono essere rispettati l'autonomia degli esseri umani e il benessere degli altri esseri viventi eventualmente coinvolti nella ricerca.
5. Le disposizioni che seguono sono integrate da eventuali prescrizioni applicabili nei diversi ambiti disciplinari, in relazione alle problematiche specifiche che li caratterizzano.

Capo II *Progettazione e pianificazione della ricerca*

Art. 15 *Progettazione e pianificazione della ricerca*

1. Ogni ricercatore è tenuto a progettare e pianificare con cura la propria ricerca, valutandone con diligenza la fattibilità.



2. Nella ricerca di gruppo, la progettazione e la pianificazione della ricerca sono discusse, concordate e definite dai ricercatori prima che il progetto venga presentato a un ente finanziatore e comunque prima dell'inizio delle attività.

3. Il responsabile della ricerca di gruppo discute e concorda con i collaboratori le eventuali successive modifiche sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle metodologie più adeguate a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Art. 16

Fattibilità, impatto sociale e ambientale

1. I ricercatori valutano: la fattibilità del progetto, i profili etici e giuridici e, all'occorrenza, le istanze e i bisogni sociali cui esso risponde. Nei casi in cui il progetto sia suscettibile di produrre un impatto significativo sugli oggetti della ricerca e, più in generale, sulla società, sull'ambiente e sulla biosfera, i ricercatori esaminano responsabilmente tale impatto potenziale, dando conto di queste valutazioni nella documentazione pertinente.

Art. 17

Valorizzazione del merito e principio della non discriminazione

1. In ogni fase della ricerca di gruppo, il responsabile, favorendo un clima di collaborazione, promuove il riconoscimento e la valorizzazione del merito di ciascun ricercatore ed è tenuto a conformarsi al principio della non discriminazione.

2. Il responsabile della ricerca, qualora si trovi a dirigere persone alle quali risulti legato da rapporti di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza *more uxorio* deve dichiararlo tempestivamente, nelle forme previste per il conflitto d'interessi, in ottemperanza al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università.

Art. 18

Definizione dei ruoli e dei compiti dei ricercatori

1. Nella ricerca di gruppo, i ruoli e gli specifici compiti dei singoli ricercatori e delle istituzioni di ricerca coinvolte sono definiti con chiarezza dal responsabile, ferma restando la possibilità che siano modificati durante lo svolgimento della ricerca in base all'evoluzione scientifica e tecnologica e/o alla necessità di adattare ruoli, competenze e priorità ai risultati generati.

Art. 19

Modalità di gestione dei finanziamenti

1. I fondi assegnati alla ricerca sono gestiti e rendicontati con diligenza e trasparenza.

Art. 20

Definizione delle procedure e dei ruoli per il trattamento e la conservazione di materiali e dati

1. Nell'ambito di ogni gruppo di ricerca, si individuano i soggetti designati all'utilizzo, alla gestione e alla conservazione dei materiali e dei dati prodotti dalla ricerca, inclusi, all'occorrenza, i dati grezzi.



Art. 21

Conoscenza e rispetto delle norme e dei regolamenti

1. È dovere di tutti i ricercatori tenersi aggiornati sulle normative che riguardano il proprio settore di ricerca, incluse quelle internazionali, e sui regolamenti dell'Università.
2. È dovere dell'Università fornire al riguardo informazioni aggiornate, complete e facilmente accessibili a tutti i ricercatori, nonché promuovere la formazione dei ricercatori in questo ambito.

Capo III

Svolgimento della ricerca

Art. 22

Diligenza nello svolgimento della ricerca

1. I ricercatori s'impegnano a svolgere i propri ruoli e ad adempiere alle loro funzioni in modo diligente e responsabile, attenendosi, nella ricerca di gruppo, a quanto previamente concordato. Nella ricerca di gruppo, ciascun partecipante alla ricerca s'impegna a non sospendere la propria partecipazione alla ricerca o abbandonarla senza un congruo preavviso. Parimenti il coordinatore deve comunicare ai collaboratori con congruo anticipo se e quando cesseranno di partecipare al progetto.
2. I ricercatori si impegnano a rispettare le regole concordate con eventuali enti finanziatori.
3. I ricercatori che collaborano al progetto comunicano tra loro con regolarità, lealtà e trasparenza, consentendo a tutti i soggetti coinvolti di essere aggiornati sul progresso della ricerca. La comunicazione include la critica come fondamento della pratica scientifica e dell'attività accademica, nel pieno rispetto della reputazione professionale dei colleghi.

Art. 23

Metodologie

1. La ricerca dev'essere condotta con materiali e metodologie adeguate, agendo con professionalità, rigore e accuratezza, utilizzando le risorse in maniera efficiente e salvaguardando la sicurezza dei ricercatori, oltre che degli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Art. 24

Documentazione e dati

1. Lo svolgimento della ricerca e i risultati progressivamente acquisiti devono essere documentati in maniera veritiera, precisa e dettagliata, tale da permettere il loro esame critico e l'eventuale riproduzione della ricerca da parte di terzi.
2. I seguenti elementi, qualora prodotti o impiegati nell'ambito della ricerca, sono conservati per la durata di 10 anni:
 - a. Quaderni di laboratorio e appunti di lavoro
 - b. Registrazioni audio e video
 - c. *File* originali di immagini e dati, ove ne sia possibile l'archiviazione.
3. Lo smarrimento o il furto di materiali e dati grezzi vanno altresì segnalati con tempestività all'autorità competente dell'Università.



Art. 25

Tutela delle persone coinvolte nella ricerca

1. I ricercatori operano nel massimo rispetto verso tutte le persone coinvolte nella ricerca, senza compromettere la salute, il benessere della comunità, la sicurezza e la salubrità dell'ambiente in cui lavorano.

Art. 26

Consenso informato

1. Fermi i principi del rispetto della dignità umana e dell'autonomia, qualora la ricerca preveda il coinvolgimento di partecipanti arruolati, il responsabile vigila sul rispetto della normativa vigente in tema di consenso informato, con particolare riguardo ai soggetti incapaci d'agire o, comunque, non in grado di esprimere un proprio consenso.

Art. 27

Conservazione e trattamento dei dati personali

1. La conservazione e il trattamento dei dati personali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Università. Alle persone coinvolte devono essere preventivamente indicati i nominativi e i recapiti del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali.

2. Il trattamento e la conservazione dei dati personali dei partecipanti arruolati nello studio deve avvenire, preferibilmente, in forma codificata o anonima. Qualora, per l'oggetto o lo scopo della ricerca, ciò non sia possibile, i ricercatori devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle normative vigenti, onde consentire il rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.

Art. 28

Tutela degli animali coinvolti nella ricerca

1. I componenti dell'Università conformano le attività di ricerca che coinvolgono animali alle misure di protezione animale stabilite dalla normativa vigente nel rispetto delle indicazioni e dei compiti propri dell'Organismo per il benessere animale dell'Università.

Art. 29

Conservazione dei campioni biologici e degli organismi sperimentali

1. Qualora la ricerca implichi l'uso di campioni biologici e ceppi di organismi sperimentali, questi devono essere conservati per la durata di almeno 5 anni. A tal fine l'Università s'impegna a fornire i mezzi necessari, elaborando apposite linee guida.

Capo IV

Diffusione dei risultati

Art. 30

Diffusione e rilevanza sociale della ricerca

1. I componenti della comunità universitaria, in considerazione dell'alto valore della ricerca scientifica e del suo contributo al progresso complessivo della società, s'impegnano a garantire la massima condivisione e diffusione dei risultati raggiunti.



2. La diffusione dei risultati e delle loro interpretazioni deve avvenire in forma onesta, trasparente, completa e, per quanto possibile, tempestiva. Ove possibile, devono essere resi pubblici anche i risultati o le interpretazioni negative, nonché le tesi contrarie a quelle sostenute e i dati su cui si fondano.
3. L'Università condanna la falsificazione nella citazione delle fonti, la fabbricazione di risultati del tutto o parzialmente inesistenti, nonché la falsificazione e manipolazione dei risultati ottenuti.
4. L'interpretazione dei risultati non deve essere faziosa o distorta.
5. I risultati ottenuti devono basarsi su una documentazione veritiera, conservata a norma degli articoli 24 e 29 del presente Codice.

Art. 31 *Riservatezza*

1. La diffusione dei risultati della ricerca deve avvenire nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.
2. Ove, per ragioni scientifiche, non sia possibile il rispetto dell'anonimato, deve essere previamente acquisito il consenso informato delle persone arruolate nella ricerca di cui occorra diffondere dati personali.

Art. 32 *Brevetti*

1. I dipendenti dell'Università autori di un brevetto hanno il dovere di rispettare le norme di legge vigenti e il Regolamento d'Ateneo in materia di proprietà industriale, nonché di adoperarsi, in collaborazione con l'Università, per una corretta valorizzazione del brevetto.

Art. 33 *Autorialità*

1. Nelle produzioni scientifiche deve essere riconosciuto e valorizzato l'apporto di ogni componente del gruppo di ricerca e devono essere indicate, come coautori, tutte le persone che hanno fornito un contributo scientifico significativo, nel rispetto dei principi della valorizzazione del merito e della non discriminazione.
2. Nelle pubblicazioni collettive l'ordine dei coautori deve essere previamente concordato e, se la natura della ricerca e della pubblicazione lo consente, deve essere indicata o individuabile quale parte sia riferibile al contributo di ciascuno.
3. Non devono essere indicati come coautori persone che non hanno fornito alcun contributo scientificamente significativo.
4. La violazione del dovere di cui al comma precedente è aggravata qualora sia tesa a ottenere o procurare vantaggi personali, anche consistenti in una reciprocità del comportamento scorretto, onde aumentare fraudolentemente il numero delle proprie o altrui pubblicazioni.
5. Devono essere esplicitamente ringraziate le persone che, pur non avendo fornito un contributo sufficiente a giustificare lo *status* di coautore, hanno dato un qualche apporto alla ricerca.
6. Tutti gli autori sono pienamente responsabili del contenuto della pubblicazione a meno che non sia indicata la parte cui è riferibile, in via esclusiva, il loro contributo.



Art. 34

Plagio e autoplagio

1. L'Università condanna ogni forma di plagio, sia essa intenzionale o derivante da negligenza. Per "plagio" s'intende la parziale o totale attribuzione a se stessi, o ad altri, di testi, idee, tesi, ricerche, progetti, invenzioni, opere d'ingegno o scoperte altrui, quali che siano la lingua o il mezzo impiegati.
2. Il plagio è aggravato dall'abuso della posizione gerarchicamente o accademicamente superiore.
3. I membri della comunità universitaria devono prestare la dovuta diligenza nell'evitare, oltre al plagio, qualsiasi improprio utilizzo dell'altrui attività intellettuale.
4. L'Università condanna altresì ogni forma di autoplagio. Per "autoplagio" si intendono le pratiche consistenti nella duplicazione, non dichiarata, di proprie opere o di parti delle stesse, al fine di aumentare surrettiziamente le proprie pubblicazioni. Nel caso in cui una pubblicazione costituisca una revisione parziale di una pubblicazione precedente, ciò deve essere espressamente indicato.

Art. 35

Open science

1. L'Università degli Studi di Milano promuove una politica di *open science* tesa alla massima diffusione, interna ed esterna, dei risultati di ricerca conseguiti. Tutti i componenti della comunità universitaria s'impegnano a favorire tale politica.
2. La documentazione dei dati della ricerca, inclusi, se del caso, i dati grezzi, è resa disponibile, ove possibile, nelle banche dati internazionalmente riconosciute.
3. Nel caso di richiesta di accesso alla documentazione e ai dati della ricerca da parte di chi ne abbia l'autorità e l'interesse, la risposta deve essere pronta e scevra da reticenze.
4. I componenti della comunità universitaria s'impegnano ad aggiornare tempestivamente i propri profili personali e l'elenco delle proprie pubblicazioni nell'anagrafe della ricerca, rendendo disponibili i testi in accordo con la politica di *open access* e nei limiti consentiti dal diritto d'autore.

Art. 36

Obblighi relativi alla pubblicazione

1. I componenti della comunità universitaria devono procedere ad una pubblicazione accurata e, per quanto possibile, tempestiva dei propri risultati di ricerca, scegliendo la modalità che ne consenta la più ampia diffusione e prestigio.
2. I componenti dell'Università hanno l'obbligo di ritirare le pubblicazioni errate o fraudolente.

Art. 37

Obblighi nelle valutazioni ex ante

1. I revisori, gli editori, i curatori, i direttori e i responsabili scientifici di riviste e collane, nonché ogni altro componente della comunità universitaria cui spetti valutare un'opera di ricerca scientifica ai fini della sua pubblicazione, devono mantenere la loro indipendenza e dichiarare eventuali conflitti di interesse, prescindendo da pregiudizi personali e rivalità.
2. I revisori devono fornire giudizi accurati e adeguatamente motivati entro termini ragionevoli.
3. I revisori, gli editori, i curatori, i direttori e i responsabili scientifici di riviste e collane, nonché ogni altro membro della comunità universitaria cui spetti valutare un'opera di ricerca scientifica ai fini della sua pubblicazione, non devono riutilizzare i dati o le interpretazioni presentate nei manoscritti loro sottoposti.



Art. 38

Altre procedure di valutazione

1. Ferme le vigenti norme di legge, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo precedente si applicano anche ai membri delle commissioni per l'assegnazione di premi e riconoscimenti, nonché a tutti i membri delle commissioni di valutazione per l'assegnazione o il rinnovo di borse, assegni, posti o incarichi nell'ambito delle istituzioni universitarie.

Art. 39

Autonomia e responsabilità nell'organizzazione di convegni e seminari

1. Salvo quanto previsto nell'articolo successivo, il principio di autonomia della ricerca investe anche l'organizzazione di convegni, seminari e di ogni iniziativa volta a diffondere i risultati della ricerca. Nessuno deve abusare della propria posizione accademica o istituzionale per interferire indebitamente nell'organizzazione di eventi.

2. I titolari dei fondi e gli organizzatori sono responsabili della corretta gestione e rendicontazione dei finanziamenti, nonché del corretto e ordinato svolgimento dell'evento.

Art. 40

Parità di genere

1. In conformità al principio di non discriminazione e alla politica di pari opportunità, nei convegni, seminari e in tutte le iniziative volte alla diffusione dei risultati della ricerca universitaria, che prevedano la partecipazione di più di due relatori, deve essere garantita, per quanto possibile, la presenza di un congruo numero dei componenti del genere meno rappresentato.

Titolo IV

Diffusione del Codice ed educazione all'integrità nella ricerca

Art. 41

Diffusione del Codice ed educazione all'integrità nella ricerca

1. È compito dell'Università promuovere la più ampia diffusione del presente Codice, mediante comunicazioni, pubblicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

2. I direttori di dipartimento sono tenuti a divulgare il presente Codice presso tutti i componenti del proprio dipartimento nelle forme ritenute più idonee e a vigilare sulla corretta osservanza dello stesso.

3. I coordinatori dei corsi di dottorato, i direttori delle scuole di specializzazione, i presidenti dei collegi didattici di corso di laurea sono tenuti a diffondere il presente Codice presso il corpo studentesco e docente.

4. Il Comitato etico promuove l'educazione all'integrità della ricerca, organizzando appositi seminari, lezioni, corsi nell'ambito dei dottorati e delle scuole di specializzazione e ricorrendo ad ogni altro mezzo reputato idoneo.

5. I docenti e i responsabili della ricerca hanno l'obbligo di istruire tutti i propri collaboratori e i componenti del proprio gruppo di ricerca sul contenuto del presente Codice, organizzando a tal fine anche apposite riunioni.



6. Tutti i componenti della comunità universitaria hanno l'obbligo di prevenire comportamenti scorretti e di segnalare casi di violazione di cui vengano a conoscenza.

7. I componenti della comunità universitaria hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi istigazione, facilitazione o connivenza nei confronti di comportamenti contrari alle norme del presente Codice, nonché da comportamenti che in qualsiasi modo intralcino i relativi accertamenti.

Art. 42

Pareri del Comitato etico

1. Tutti i componenti della comunità universitaria possono rivolgersi al Comitato etico per ottenere pareri e suggerimenti circa la corretta interpretazione del Codice etico o la sua applicazione in particolari circostanze.

2. Il Comitato, valutata la pertinenza della richiesta e ascoltata, se del caso, la persona richiedente, mette a verbale un parere motivato e ne rilascia copia all'interessato.

Titolo V

Sanzioni e procedimenti

Art. 43

Comportamenti eticamente scorretti

1. Ogni violazione del Codice etico, che non costituisca illecito disciplinare ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, integra un comportamento eticamente scorretto, da accertarsi in base alle norme di cui agli articoli 44 e 45.

Art. 44

Inizio del procedimento

1. Chiunque abbia giustificate ragioni per ritenere che sia occorsa una violazione del presente Codice, presenta una segnalazione scritta, dettagliata, eventualmente supportata da idonea documentazione, al Rettore. Le segnalazioni relative al personale tecnico e amministrativo sono presentate al Direttore generale. Qualunque segnalazione riguardante il Rettore è presentata ad un membro qualsiasi del Senato accademico, il quale ne cura la trasmissione al Decano dell'Università. Costui esercita le prerogative altrimenti spettanti al Rettore. Non sono ammesse segnalazioni anonime. Presentare una segnalazione al solo scopo di recare danno ad altri costituisce violazione del presente Codice.

2. Il Rettore, qualora ritenga che il fatto segnalato possa costituire un illecito disciplinare, se la segnalazione riguarda un componente del corpo docente, procede ai sensi dello Statuto, perché sia iniziato il relativo procedimento disciplinare; se la segnalazione riguarda uno studente, procede ai sensi del Regolamento generale di Ateneo. Qualora, invece, il Rettore ritenga che il fatto non possa integrare un illecito disciplinare, trasmette gli atti al Comitato etico perché valuti se sia stata comunque commessa una violazione del presente Codice, integrante un comportamento eticamente scorretto. Per le segnalazioni relative al personale tecnico e amministrativo, si procede ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, anche ai fini dell'accertamento di un comportamento eticamente scorretto.

3. Qualora nell'ambito del procedimento disciplinare venga accertato che il fatto segnalato non integra un illecito disciplinare, fatte salve le previsioni del comma 2, gli atti sono trasmessi direttamente al Comitato etico perché valuti se sia stata comunque commessa una violazione del presente Codice, integrante un comportamento eticamente scorretto.



Art. 45

Procedimento presso il Comitato etico

1. Il Comitato etico procede all'istruttoria in contraddittorio con tutti i soggetti interessati. In particolare, procede all'audizione di tutte le persone coinvolte, acquisisce, analizza e discute tutta la documentazione necessaria. Il Comitato si impegna a non divulgare in alcun modo i dati e le informazioni raccolte tra soggetti estranei al procedimento.
2. La persona oggetto di segnalazione deve essere preavvertita con congruo anticipo e messa in condizione di difendersi anche con l'assistenza di un esperto.
3. Qualora ritenga che la violazione prospettata costituisca un illecito disciplinare, il Comitato etico ritrasmette gli atti al Rettore, perché proceda ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente. Il Comitato etico non può ritrasmettere gli atti solo nell'ipotesi in cui sia già stato accertato che il fatto non integri un illecito disciplinare, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente. In tal caso il Comitato etico deve pronunciarsi sull'eventuale configurabilità di un comportamento eticamente scorretto.
4. Al termine della propria istruttoria, il Comitato etico trasmette il proprio parere motivato, non vincolante, al Rettore e a tutte le persone interessate, le quali hanno 60 giorni di tempo per presentare opportune osservazioni al Rettore.
5. Nel proprio motivato parere, il Comitato etico si esprime in ordine alla configurabilità di un comportamento eticamente scorretto, prospettando la sanzione ritenuta più appropriata.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, si procede a norma dello Statuto.

Art. 46

Sanzioni per comportamenti eticamente scorretti

1. Le sanzioni per comportamenti eticamente scorretti sono irrogate in base al principio della gradualità a seconda della gravità delle violazioni accertate (art. 11, comma 4, Statuto). Si distinguono in sanzioni lievi, sanzioni intermedie e sanzioni gravi.
2. Sono sanzioni lievi: il richiamo verbale e il richiamo scritto riservato. Costituisce sanzione intermedia il richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università. Sono sanzioni gravi l'esclusione per non più di sei mesi dagli organi istituzionali e/o dagli organi delle strutture di appartenenza; l'esclusione per non più di un anno dall'assegnazione di fondi e contributi dell'Università.
3. I comportamenti intenzionali idonei a provocare un danno al prestigio o alla reputazione dell'Università e quelli idonei a danneggiare in qualsiasi modo studenti, dottorandi, assegnisti ed altri colleghi, chiaramente individuati o individuabili, danno luogo a sanzioni intermedie o gravi.
4. Si applicano sempre le sanzioni gravi qualora i fatti di cui al comma precedente siano commessi abusando della propria posizione di superiorità gerarchica o accademica.